

7 aprile 2017



CORRETTIVO APPALTI

Correttivo appalti, tutte le modifiche chieste dal Parlamento: decreto verso l'ultimo via libera del Governo

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 7/04/2017

Codice, nuovo controllo nel 2019

Italia Oggi pag. 36 del 7/04/2017

Codice dei contratti: Arrivano i pareri delle Commissioni parlamentari

www.lavoripubblici.it del 7/04/2017

BANDI

Anac: niente avvalimento per i «compiti essenziali» previsti dal bando

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 7/04/2017

TERREMOTO

Ricostruzione Centro Italia, via libera al terzo decreto

www.edilportale.com del 7/04/2017

CARTELLE

Fisco a due velocità sugli interessi

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 7/04/2017

ADEMPIMENTI

Ultimo appuntamento con il vecchio spesometro

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 7/04/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

07 Apr 2017

Correttivo appalti, tutte le modifiche chieste dal Parlamento: decreto verso l'ultimo via libera del Governo

Mauro Salerno

Tre norme fuori delega e ok finale condizionato al recepimento di altre 83 modifiche al testo. Sono i rilievi mossi dal Parlamento al decreto correttivo sugli appalti che il governo deve portare alla firma del Capo dello Stato entro il 19 aprile. Al termine del certosino lavoro svolto dai due relatori Stefano Esposito (Senato) e Raffaella Mariani (Camera), ieri le due commissioni parlamentari competenti sui lavori pubblici hanno approvato all'unisono un parere-fotocopia con le indicazioni per le correzioni sul testo. Dopo le valutazioni già espresse da Consiglio di Stato e Conferenza unificata si tratta dell'ultimo atto prima del via libera definitivo che arriverà nel Consiglio dei ministri della prossima settimana, giusto in tempo per non perdere l'appuntamento con la Gazzetta Ufficiale.

Le correzioni considerate fuori delega

Confermate nella sostanza le indiscrezioni contenute nella bozza di parere anticipata ieri da questo giornale. Il parere giudica nella sostanza fuori delega almeno tre novità previste dal correttivo rispetto al Dlgs 50 in vigore da un anno. La prima riguarda l'appalto integrato. Il correttivo apre dei varchi rispetto al divieto assoluto di appalto congiunto di progetto e lavori previsto dal codice, ammettendo questa possibilità per i lavori a prevalente contenuto tecnologico e per le urgenze. Quest'ultima ipotesi viene bocciata dal Parlamento perché «amplia eccessivamente le possibilità di ricorso all'appalto integrato, laddove la legge delega all'articolo 1, comma, 1, lettera oo), richiede una limitazione radicale di tali possibilità».

Porte chiuse anche rispetto all'idea di ammorbidire l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori con l'offerta. Il parere giudica «non coerenti» con i criteri di delega sia la norma che rende la terna facoltativa sia quella che consente di indicare i nomi dei subappaltatori alla stipula del contratto anche per le opere sottosoglia.

«Certamente in violazione di delega» vengono poi considerate tutte le aperture rispetto all'obbligo di affidare con gara almeno l'80% degli appalti dei concessionari autostradali. Di qui la richiesta di cancellare per intero articolo 97 del correttivo (che modifica l'articolo 177 del codice).

Appalto integrato

Le correzioni alle norme considerate in fuorigioco rispetto ai criteri forniti con la legge 11/2016 non esauriscono i rilievi posti dal Parlamento al decreto. Il documento condiziona il sì al recepimento di altre 83 correzioni al testo. Tra queste figurano altre modifiche che impattano sulle novità previste dal Correttivo in materia di appalto integrato. Il parere chiede innanzitutto di ridurre a 12 mesi la "sanatoria" per mandare in gara i progetti definitivi già approvati - con la specifica indicazione di un ok ricevuto in via definitiva dall'organo competente - alla data del 19

aprile 2016. Tra le «condizioni» c'è poi anche quella di cancellare la possibilità di affidare su progetto definitivo, invece che su esecutivo, gli appalti relativi ai partenariati per l'innovazione e al dialogo competitivo.

Rimanendo nel campo della progettazione il parere chiede di stabilire un tetto di 2,5 milioni per le opere di manutenzione che potranno essere appaltate sulla base di un progetto semplificato. Inoltre si chiarisce che la semplificazione potrà riguardare solo i lavori di manutenzione ordinaria (e non anche quelli di manutenzione straordinaria). Una novità rispetto alle bozze è anche l'apertura rispetto ai tecnici diplomati in servizio presso le amministrazioni pubbliche. Per il Parlamento devono poter firmare i progetti, anche se sprovvisti di abilitazione, se svolgono il servizio da almeno cinque anni. La modifica si aggiunge ai dubbi già espressi dal Consiglio di Stato sulla misura del decreto che impone l'obbligo di abilitazione all'albo professionale per i progettisti della Pa.

Subappalto

Oltre ai rilievi sulla terna dei subappaltatori il Parlamento chiede al governo di mantenere l'assetto attuale del codice. Dunque confermando il tetto del 30% da calcolare sull'intero ammontare dell'appalto, invece di limitarlo alle sole categorie prevalenti . In più arriva la richiesta di chiarire che i lavori potranno essere subappaltati soltanto alle imprese qualificate a eseguirli. Precisazioni arrivano anche sull'obbligo di indicare la terna di subappaltatori con l'offerta. L'indicazione, in base al parere, è necessaria per tutti gli appalti soprasoglia e - indipendentemente dal valore del contratto - per tutte le attività indicate come a rischio di infiltrazione mafiosa dalla legge Severino (legge 190/2012) .

Massimo ribasso

Sui criteri di aggiudicazione si va verso la richiesta di cancellare l'autorizzazione a usare il massimo ribasso per questioni di urgenza, aggiungendo un tetto del 30% al punteggio attribuibile allo sconto economico nelle offerte economicamente più vantaggiose. Rispetto alla bozza di parere circolata ieri il Parlamento apre alla possibilità di aggiudicare gli appalti di importo inferiore al milione tenendo conto solo del prezzo, con il metodo antiturbativa, se a base di gara c'è un progetto esecutivo. Un modo per semplificare l'assegnazione delle piccole gare come a più riprese richiesto dai costruttori dell'Ance. Inoltre il parere rimanda al Governo anche la scelta di alzare la soglia di un milione applicando le regole anti-turbativa più rigorose indicate nello stesso parere. Un'indicazione in questo senso, si ricorda nel parere, è arrivata anche dalla Conferenza unificata che ha chiesto di raddoppiare da uno a due milioni la soglia massima per l'applicazione del massimo ribasso. Infine nel parere si precisa che per le opere aggiudicate al massimo ribasso le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo.

Opere sottosoglia

Un richiesta di modifica arriva anche all'impianto delle regole previste per l'assegnazione delle procedure negoziate possibili sotto al milione di euro. Per gli compresi tra 40mila e 150mila euro (lo scalino immediatamente superiore all'area dell'affidamento diretto) viene alzato da cinque a 15 il numero di imprese da invitare alle trattative private nei lavori. per servizi e forniture si passa invece da cinque a dieci. Sempre nelle procedure negoziate sotto al milione «prive di interesse transfrontaliero» viene poi previsto l'ok alla riserva del 50% per la partecipazione alle gare delle Pmi locali, chiesta da Comuni e Regioni.

Lavori in house e concessioni

Come anticipato, dal Parlamento arriva la richiesta di eliminare tutte le deroghe previste dal correttivo sui lavori in house dei concessionari. Vengono poi previsti 12 mesi in più per avviare le gare per le concessioni in scadenza (sulla base di progetti di fattibilità e non di un semplice quadro di esigenze, a meno di ulteriori valutazioni da parte del Governo) e di una soluzione per

dare copertura normativa all'assegnazione in house di alcune concessioni autostradali, tramite la formula del controllo analogo esercitato dal ministero delle Infrastrutture per mezzo di uno speciale comitato.

I suggerimenti di Cantone

Ok anche alle richieste del presidente dell'Anac Raffaele Cantone di evitare la compartimentazione regionale dell'albo dei commissari di gara e di applicare a tutti gli arbitrati avviati dopo l'entrata in vigore delle nuove regole le norme più severe previste dal nuovo codice. Ascoltato anche il suggerimento di eliminare il Durc per congruità, per non affrontare rischi di rallentamento delle operazioni di appalto. Per definire i costi standard l'Anac potrà contare sull'ausilio dell'Istat.

Dèbat public

Cancellare le novità contenute del dlgs correttivo del Codice appalti relative al débat public per fare in modo che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte vengano valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e non delle fasi successive di progettazione. È questa la richiesta dei parlamentari. Il dlgs, infatti, prevede che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte vengano valutate in sede di predisposizione delle fasi successive di progettazione, e non più in sede di predisposizione del progetto definitivo (come prevede attualmente il Codice) le Camere chiedono di cancellare anche la modifica in base alla quale gli esiti e le considerazioni del dibattito non siano più discusse in sede di Conferenza di servizi

Gli altri punti

Il parere dà via libera alla richiesta dei Comuni sulla semplificazione dell'invio dei documenti di programmazione. E passa anche l'idea di rendere sistematiche sin dalla fase del progetto di fattibilità e in ogni momento successivo le indagini relative al comportamento energetico dell'opera, con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici ed alle eventuali misure atte alla produzione o al recupero di energia.

I rilievi del ministro delle infrastrutture Delrio sul correttivo nell'audizione in parlamento

Codice, nuovo controllo nel 2019

Appalti sotto soglia alle pmi delle regioni: lede la concorrenza

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Fra due anni nuovo check per il codice appalti; mantenere le deroghe sulle manufatti ordinarie dei concessionari autostradali; via libera alle deroghe per gli appalti integrati; richiesta di concludere i rinnovi delle concessioni entro 24 mesi a partire dall'approvazione del decreto correttivo. Sono questi alcuni dei punti più rilevanti dell'audizione di Graziano Delrio davanti alle commissioni parlamentari di camera e senato sullo schema di decreto correttivo del decreto 50/2016.

Il ministro Delrio, dopo aver sottolineato come il decreto 50 debba essere considerato in maniera positiva e quindi come una risorsa, e non come un problema, ha ritenuto di premettere che sia possibile procedere a una revisione del codice fra due anni, vista l'incompleta attuazione dei provvedimenti

previsti dal decreto 50.

Ha fatto poi il punto sulla situazione del mercato evidenziando come gli investimenti in Italia siano aumentati del 2,9%, anche se si è registrato un decremento negli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli dei comuni, dovuto, in parte, alla formulazione delle leggi di bilancio.

Il ministro ha poi dato conto del lavoro svolto con gli enti locali e con le regioni illustrando alle commissioni i contenuti del parere (favorevole con osservazioni) e chiedendo al parlamento di esprimersi su alcuni punti fra cui, in primo luogo, la riserva della partecipazione (per contratti al di sotto delle soglie Ue) a favore delle piccole e medie imprese che operano nel territorio della regione, un punto sul quale, ha detto Delrio, vi è «un rischio in termini di tutela della concorrenza».

Un secondo punto sot-

toposto all'attenzione delle commissioni è quello dell'innalzamento della soglia, da un milione a due milioni, per affidare lavori con il criterio del prezzo più basso: su questo aspetto Delrio ha espresso la netta contrarietà del governo.

Per quanto riguarda il subappalto, Delrio ha illustrato alle commissioni i rilievi giunti da Bruxelles (che ha ritenuto illegittimi i limiti posti nel Codice, come riportato da *ItaliaOggi* del 5 aprile 2017); si tratta, ha detto Delrio, di rilievi del tutto opposti a quelli formulati dal Consiglio di Stato. Peral-

tro, Delrio ha anche precisato che su questa materia anche il presidente Cantone aveva sottolineato delle perplessità sulla scelta del decreto correttivo (applicare il limite del 30% alla sola categoria prevalente e non a tutti i lavori) e sul fatto che sia consentito alla stazione appaltante di ammettere l'utilizzo del subappalto.

Sul tema del rinnovo delle concessioni con gara il ministro ha proposto di chiarire che i 24 mesi entro i quali devono concludersi gli affidamenti delle concessioni già scadute dovrebbero decorrere dall'entrata in vigore del

correttivo.

Sull'obbligo per le concessionarie di affidare a terzi almeno l'80% dei lavori, forniture e servizi, Delrio ha sottolineato l'opportunità di chiarire il concetto di manutenzione ordinaria sul quale il parere del Consiglio di Stato ha evidenziato una difformità rispetto alla legge delega 11/2016, anche se «si tratta dell'1% dei lavori».

Il ministro si è poi soffermato sul tema del partenariato pubblico-privato affermando che rilevante non è l'entità della partecipazione ma la valutazione della reale serietà del progetto e della necessità del contributo pubblico.

Sull'altro delicato tema dell'appalto integrato, ha precisato che il parere del Consiglio di Stato ha nella sostanza approvato la disposizione del correttivo, mentre l'Anac vorrebbe che fosse precisato meglio il tema del contenuto tecnologico.

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
e una sezione dedicata su

www.italiaoggi.it/specialeappalti

Le procedure per la pubblicazione dei lavori pubblici

Enti, nei piani triennali priorità alle incompiute

Nella programmazione triennale dovrà essere assicurata priorità assoluta alle opere pubbliche rimaste incompiute; obbligo di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'inserimento di lavori di importo superiore a un milione di euro; da 100 mila a un milione deve, invece, essere stato approvato il documento delle alternative progettuali.

Sono questi alcuni degli elementi contenuti nel decreto ministeriale (già oggetto del parere del Consiglio di Stato e adesso all'attenzione della conferenza unificata) che in attuazione dell'articolo 21, comma 8, prevede le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali.

Un primo elemento di particolare rilievo è che la programmazione triennale dei lavori pubblici (obbligatoria per lavori di importo superiore a 100 mila euro e che deve contenere i lavori da avviare nella prima annualità, che costituiscono l'elenco annuale dei lavori) presuppone la redazione da parte delle amministrazioni del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Potranno quindi essere inseriti nel programma i lavori, anche per lotti funzionali, che contengano il documento di fattibilità, già approvato e con l'indicazione delle risorse finanziarie complessivamente necessarie.

L'approvazione del documento di fattibilità è poi sempre necessario per lavori da 100 mila a un milione, mentre per lavori di importo superiore è necessaria l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il tutto deve essere predisposto secondo modelli allegati al decreto.

Priorità nell'indicazione degli interventi deve essere riservata alle opere incompiute considerate di priorità massima. Poi sempre prioritari sono da considerarsi i lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere già iniziate, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, gli interventi cofinanziati con fondi europei e quelli con finanziamento privato maggioritario.

Il decreto arriva dopo il parere del Consiglio di Stato del 13 febbraio scorso che aveva evidenziato la «funzione cruciale dalla quale dipende il successo dell'intero intervento di riforma», e, in particolare, l'«effettiva e drastica riduzione delle opere incompiute». Il Consiglio di Stato aveva chiesto anche al governo di introdurre misure adeguate per verificare, successivamente all'entrata in vigore del regolamento, il conseguimento degli obiettivi della programmazione, oltre a una «maggiore chiarezza nella definizione delle opere incompiute, al fine di superare le incertezze che caratterizzano la disciplina vigente».

Nel testo del parere era stato anche raccomandato un migliore coordinamento fra la programmazione triennale e la predisposizione dell'elenco delle stesse opere incompiute.

In relazione agli appalti di servizi e di forniture, il Consiglio di Stato aveva poi posto in evidenza l'importanza di rendere obbligatoria la programmazione anche in questo campo. Per altro verso, il parere ha sottolineato la necessità di coordinare la fase della programmazione con le procedure di evidenza pubblica necessarie per la stipulazione del contratto.

CESSIONE DI AZIENDE

Requisiti di moralità per partecipare a gare

Illegittima l'esclusione dalla gara di appalto pubblico di un concorrente che non ha prodotto la dichiarazione sull'insussistenza di sentenze di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale, degli amministratori e dei direttori tecnici dell'azienda cedente acquisita dall'ausiliaria. E quanto ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1373 della quinta sezione del 27 marzo 2017. La vicenda riguarda una fattispecie in cui veniva eccetto che l'aggiudicataria non avesse reso le dovute dichiarazioni su coloro i quali erano amministratori della cedente il ramo d'azienda, nonostante l'ampia giurisprudenza amministrativa, anche dell'adunanza plenaria.

I giudici hanno dato torto al ricorrente in merito alla mancata dichiarazione ex art. 38 del decreto 163/2006 per quanti erano amministratori della cedente il ramo d'azienda, perché la cessione del ramo d'azienda da una società all'altra era avvenuta entro l'anno antecedente la pubblicazione del bando, ma effettivamente manca nel disciplinare di gara una previsione ad hoc. Considerando la necessità della determinatezza delle cause di esclusione per rispettare elementari esigenze di certezza dei concorrenti, una tale previsione non può essere fatta rientrare, in via indiretta, nell'elencazione, seppur generica, delle operazioni societarie per le quali sono dovute le dichiarazioni ex art. 38, viste anche le pesanti conseguenze del mancato rispetto delle previsioni.

Il Consiglio di Stato ha detto che secondo giurisprudenza la mancata dichiarazione di assenza di pregiudizi penali in capo all'impresa cedente comporta senz'altro l'esclusione dalla gara della cessionaria solo se ciò è espressamente previsto dalla lex specialis. I giudici hanno preso atto che nel caso specifico difettava la prova che gli amministratori per i quali mancava la dichiarazione avessero in concreto riportato pregiudizi penali non dichiarati con la presentazione dell'offerta.

L'esclusione non va quindi disposta non sussistendo alcun obbligo in tal senso, sia alla luce del dominante principio di tassatività delle cause di esclusione, sia per l'assenza nel decreto 163/06, come nel caso di specie, nel bando di gara, di un siffatto obbligo dichiarativo.

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Codice dei contratti: Arrivano i pareri delle Commissioni parlamentari

07/04/2017

Tanto tuonò che piovve. Dopo i pareri del **Consiglio di Stato** (**leggi notizia** (http://www.lavoripubblici.it/news/2017/03/LAVORI-PUBBLICI/Codice-dei-contratti-II-parere-del-Consiglio-di-Stato-sul-decreto-correttivo_18414.html)) e della **Conferenza unificata** (**leggi notizia** (http://www.lavoripubblici.it/news/2017/04/LAVORI-PUBBLICI/Codice-dei-contratti-II-parere-della-Conferenza-unificata-sul-decreto-correttivo_18422.html)), arrivano i **pareri fotocopia delle due commissioni** parlamentari competenti (VIII Camera e 8° Senato) sul decreto correttivo al Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 e negli stessi viene espressamente affermato che **“alcune delle modifiche proposte potrebbero risultare non pienamente compatibili con i criteri della legge delega n. 11 del 2016, per cui appare opportuna, a seconda dei casi, una loro soppressione o ridefinizione”** ed i casi che vengono individuati sono quelli:

- **dell'appalto integrato** per il quale si ipotizza un ampliamento eccessivo del ricorso all'appalto integrato, laddove la legge delega n. 11/2016 all'articolo 1, comma 1, lettera oo) richiede una limitazione radicale di tali possibilità;
- **del subappalto** in cui le modifiche introdotte non appaiono coerenti con l'articolo 1, comma 1, lettera rrr) della legge delega n. 11/2016 che prevede l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto;
- **in materia di affidamenti dei concessionari autostradali** in cui la modifica proposta dall'articolo 97, comma 1, lettera a), dello schema, che interviene sull'articolo 177, comma 1, del codice, alterando il rapporto percentuale, ivi previsto, tra i contratti di lavori, servizi e forniture da affidare con procedura ad evidenza pubblica e quelli eseguibili direttamente da parte dei concessionari autostradali è **“certamente in violazione della legge delega”** n. 11/2016 (articolo 1, comma 1, lettera iii)).

Si tratta di tre casi ma, a mio avviso, se ne potrebbero riscontrare altri in cui il testo del nuovo Codice **non rispetta i tanti criteri e principi definiti nella legge delega n. 11/2016** con cui il Parlamento ha dato mandato al Governo di predisporre la legge per il recepimento delle direttive europee e per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Specialmente nel terzo caso precedentemente esposto, riteniamo che le commissioni parlamentari si siano espresse chiaramente predisponendo un **parere in cui viene affermato espressamente che talune disposizioni non sono conformi ai principi dettati dalla legge delega** e, quindi, a nostro avviso in riferimento all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo della legge delega in cui viene espressamente precisato che **“Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato”** il Governo dovrebbe ritrasmettere il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni affinché le Camere possano esprimere il loro parere definitivo.

In pratica, riteniamo che il parere delle commissioni, visto il non rispetto di alcuni criteri e principi della legge delega, anche se favorevole e condizionato all'introduzione di modifiche che cancellino il non rispetto della legge delega **non consente il non rispetto delle previsioni della legge delega che dispone, nel caso citato, che il provvedimento venga inviato nuovamente al Parlamento.**

Tornando, adesso, al parere espresso dalle due commissioni precisiamo che le correzioni alle norme considerate difformi ai criteri della legge delega n. 11/2016 non sono le sole richieste ed il parere favorevole è condizionato dal recepimento di ulteriori 83 correzioni di cui le più importanti sono, qui di seguito, tratteggiate.

Appalto integrato

Oltre alle norme di cui l'articolo 35, comma 1, lettera b), dello schema, che inserisce un nuovo comma 1-ter all'articolo 59 del codice, ampliando eccessivamente le possibilità di ricorso all'appalto integrato, laddove la legge delega all'articolo 1, comma 1, lettera oo), richiede una limitazione radicale di tali possibilità, vengono effettuate ulteriori richieste tra le quali:

- riduzione a 12 mesi della possibilità di mandare in gara i progetti definitivi già approvati dagli organi competenti entro il 19 aprile 2016;
- cancellazione della possibilità di affidare su progetto definitivo, invece che su esecutivo, gli appalti relativi ai partenariati per l'innovazione e al dialogo competitivo.

Arbitrati

Applicazione a tutti gli arbitrati, avviati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, delle norme più severe previste dal nuovo codice così come richiesto dal Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone.

Commissari di gara

Richiesta di evitare la compartimentazione regionale dell'albo dei commissari di gara così come richiesto dal Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone.

Dèbat public

Bocciate le novità contenute nel correttivo relative al débat public facendo in modo che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo. Il d.lgs, infatti, prevede che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte vengano valutate in sede di predisposizione delle fasi successive di progettazione, e non più in sede di predisposizione del progetto definitivo con l'ulteriore richiesta delle Camere di cancellare anche la modifica con cui gli esiti e le considerazioni del dibattito non siano più discusse in sede di Conferenza di servizi

Durc per congruità

Richiesta l'eliminazione del Durc per congruità, per non affrontare rischi di rallentamento così come richiesto dal Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone.

Lavori in house e concessioni

Oltre alla cancellazione della modifica proposta dall'articolo 97, comma 1, lettera a), dello schema, che interviene sull'articolo 177, comma 1, del codice, alterando il rapporto percentuale, ivi previsto, tra i contratti di lavori, servizi e forniture da affidare con procedura ad evidenza pubblica e quelli eseguibili direttamente da parte dei concessionari autostradali, le commissioni parlamentari, per Lavori in house e concessioni hanno chiesto di eliminare tutte le deroghe previste dal correttivo. Per le concessioni in scadenza assegnati 12 mesi in più per avviare le gare sulla base di progetti di fattibilità e non di un semplice quadro di esigenze; arriva, anche, la richiesta di una soluzione normativa all'assegnazione in house di alcune concessioni autostradali, tramite la formula del controllo analogo esercitato dal ministero delle Infrastrutture per mezzo di uno speciale comitato.

Massimo ribasso

La richiesta è quella di cancellare l'autorizzazione a usare il massimo ribasso per questioni di urgenza, aggiungendo un tetto del 30% al punteggio attribuibile allo sconto economico nell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Apertura alla possibilità di aggiudicare gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro tenendo conto solo del prezzo, con il metodo antiturbativa, se a base di gara c'è un progetto esecutivo lasciando al Governo la scelta di alzare l'attuale soglia di 1.000.00 magari utilizzando regole anti-turbativa più rigorose indicate nello stesso parere. Tale indicazione si riallaccia al parere espresso dalla Conferenza unificata che ha chiesto di raddoppiare da uno a due milioni la soglia massima per l'applicazione del massimo ribasso.

Opere di manutenzione

Nel parere delle commissioni è chiesto di fissare un tetto di 2,5 milioni per le opere di manutenzione ordinaria che potranno essere appaltate con modalità e con criteri semplificati in relazione agli interventi previsti. Tra l'altro viene inserito all'articolo 3 la lettera oo-quater) in cui come "manutenzione ordinaria" vengono definiti "gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente"

Opere sottosoglia

Un richiesta di modifica arriva anche per le procedure negoziate al di sotto del 1.000.000 di euro. Per lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro il numero di imprese da invitare alle trattative private viene aumentato da 5 a 15 mentre nei servizi e forniture si passa invece da 5 a 10 imprese. Nelle procedure negoziate, poi al di sotto del 1.000.000 di euro prive di interesse transfrontaliero per la partecipazione alle gare viene prevista la riserva del 50% delle PMI locali così come richiesto nel parere della Conferenza unificata.

Subappalto

Oltre ai rilievi relativi di non conformità alla legge delega relativa alla terna dei subappaltatori, le Commissioni parlamentari chiedono al Governo di mantenere invariate le norme sul subappalto in atto vigenti con la conferma del tetto del 30% da calcolare sull'intero ammontare dell'appalto. A tale posizione si aggiunge la richiesta di precisare l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori con l'offerta e che i subappaltatori dovranno essere qualificati.

Tecnici pubblici dipendenti

Apertura rispetto ai tecnici diplomati in servizio presso le amministrazioni pubbliche. Con le modifiche introdotte dall'articolo 11, che modifica l'articolo 24 del codice, sulla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici è precisato che "I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione".

In allegato il testo del **Parere delle Commissioni paròamentari** (http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170406/Parere-Commissioni-parlamentari-6-aprile-2017_17118.html)

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata

07 Apr 2017

Anac: niente avvalimento per i «compiti essenziali» previsti dal bando

Mauro Salerno

Niente avvalimento per i «compiti essenziali» che la stazione appaltante chiede siano realizzati direttamente dal vincitore dell'appalto. Di conseguenza è legittima l'esclusione dell'impresa che non dimostra di possedere in proprio i requisiti specifici, dichiarando di volerli coprire prendendoli in prestito da una ditta ausiliaria.

È la conclusione cui giunge l'Autorità Anticorruzione nel parere di precontenzioso rilasciato con la delibera n. 94/2017 appena pubblicata. A invocare l'intervento dell'Anac è stata proprio la ditta esclusa per aver tentato di sopperire alla mancanza di qualificazione attraverso l'avvalimento.

L'Anc ricorda innanzitutto che la facoltà di escludere in alcuni casi la possibilità di ricorrere a prestito di requisiti tra imprese (il cosiddetto avvalimento) è una delle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti. «Nonostante la norma faccia riferimento allo svolgimento di determinati compiti e quindi alla fase esecutiva dell'appalto - chiarisce innanzitutto l'Authority -, dal suo inserimento nella disciplina dell'avvalimento si deduce che implica l'obbligo dell'offerente di possedere in proprio la qualificazione relativa ai suddetti compiti, non essendo quindi ammessa la possibilità che per l'esecuzione degli stessi si avvalga di un'impresa ausiliaria, tramite prestito dei requisiti da parte della stessa».

A stabilire quali siano i «compiti essenziali» di cui l'amministrazione può chiedere l'esecuzione diretta da parte dell'aggiudicatario deve essere la stessa stazione appaltante. Le norme infatti non offrono «alcuna chiave interpretativa per identificare quali possano essere i "compiti essenziali" per i quali si può precludere il ricorso all'avvalimento e la conseguente esecuzione da parte dell'impresa ausiliaria». Per questo, «non essendo ancora emanate linee guida, l'individuazione delle fattispecie da ricondursi al dettato normativo è lasciata alla discrezionalità delle Amministrazioni appaltanti».

A ogni modo la scelta dei «compiti essenziali» non è da limitare ai soli lavori ad alto contenuto tecnologico. Anzi, l'Anac chiarisce che «la definizione non è da confondersi con l'altra preclusione all'avvalimento prevista al successivo comma 11 dell'art. 89 che invece riguarda "lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali"». Per i compiti essenziali non entra in campo «una peculiare complessità tecnica e realizzativa dei compiti da svolgere, ma soltanto una particolare attenzione del committente all'esecuzione di una parte delle prestazioni che nell'ambito del contratto siano determinanti per la complessiva realizzazione dell'opera».

L'aspetto da tenere in considerazione è che le lavorazioni che si intende fare eseguire direttamente all'appaltatore «siano scindibili in maniera oggettiva dal resto delle lavorazioni o servizi appaltati». E «l'individuazione di una specifica categoria di lavori come ricadente nell'attenzione della stazione appaltante permette di operare un distinguo non suscettibile di incertezze e confusione».

Nel caso specifico - riguardante un intervento di riqualificazione urbana - la stazione appaltante aveva chiesto con il bando l'esecuzione diretta dei lavori previsti dalla categoria Og3. «Appare quindi corretto e legittimo - conclude il parere - l'uso della discrezionalità tecnica da parte della stazione appaltante che ha estrapolato una specifica categoria di lavorazioni, prevalente e quindi di indiscusso rilievo da destinare alla preclusione».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Ricostruzione Centro Italia, via libera al terzo decreto

di Alessandra Marra

Tra le novità: procedura negoziata per la progettazione, contributi al 100% per gli impianti, nessun tetto per le schede Aedes e 8x1000 ai beni culturali

07/04/2017



07/04/2017 - Progettazione degli interventi di ricostruzione con procedura negoziata, nessun tetto alla compilazione delle schede Aedes, nuove norme per i direttori dei lavori e 8 per mille ai beni culturali. Questi i principali contenuti del [Decreto di conversione](#) del [DL 8/2017](#), approvato lo scorso 5 aprile dal Senato con voto di fiducia, che aggiorna, chiarisce e rafforza quanto già disposto nei due provvedimenti precedenti.

Ricostruzione: progettazione con procedura negoziata

La progettazione degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche sarà eseguita dal personale interno alle Pubbliche Amministrazioni. In mancanza di professionisti qualificati e **per importi fino a 209mila euro** (soglia comunitaria prevista dal Codice Appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura da parte delle amministrazioni sub-centrali), si potrà procedere con procedura negoziata, invitando almeno cinque

professionisti iscritti nell'[elenco speciale](#) tenuto dal Commissario straordinario alla ricostruzione, come previsto dall'articolo 34 del [DL 189/2016](#). La **pianificazione urbanistica** degli interventi di ricostruzione sarà curata dai Comuni e non dagli Uffici speciali per la ricostruzione. I Comuni potranno sempre chiedere la collaborazione degli Uffici speciali. Tra i soggetti che possono **isciversi all'elenco speciale** non ci sono solo i professionisti, in forma singola o associata, ma **anche le società di ingegneria**.

Ricostruzione privata: contributo totale agli impianti

Anche gli impianti potranno accedere al **contributo del 100% per la ricostruzione**, finora riconosciuto solo alle strutture e alle finiture interne ed esterne. Si tratta dei contributi introdotti con il primo decreto "Terremoto" ([DL 189/2016](#)), cioè contributo del 100% dei **costi per la ricostruzione di prime e seconde case** all'interno del cratere, contributo del 100% per le prime case e per le seconde case situate nei centri storici e nei borghi fuori dal cratere, contributo del 50% in tutti gli altri casi fuori dal cratere.

Direttore dei lavori: casi d'incompatibilità

Confermate le **norme d'incompatibilità per il direttore dei lavori**: per evitare il conflitto di interessi, i professionisti che abbiano avuto rapporti con le imprese coinvolte nella ricostruzione non potranno ricoprire il ruolo di direttore dei lavori.

Schede Aedes: formazione e nessun tetto agli incarichi

Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della Protezione Civile di promuoverà **corsi di formazione gratuiti**, anche con modalità di formazione a distanza. **Non è previsto alcun tetto massimo** agli incarichi professionali per la compilazione della scheda AeDES.

Edilizia scolastica

Per la ricostruzione delle scuole danneggiate dai terremoti che, a partire dal 24 agosto 2016 hanno devastato il Centro Italia, si opterà per l'**appalto integrato** sulla base del progetto definitivo; per l'aggiudicazione si utilizzerà la **trattativa privata** invitando almeno 5 imprese. Per le modalità di ricostruzione e i procedimenti da seguire bisogna rifarsi all'[Ordinanza 18/2017](#) che stabilisce nel dettaglio: la localizzazione degli edifici, le procedure per la scelta del contraente, l'esecuzione del contratto e le attività di controllo. Inoltre, **entro il 30 giugno 2018** ogni immobile adibito ad uso scolastico, situato nelle zone

sismiche 1 e 2 nei comuni del cratere del sisma, dovrà essere sottoposto a **verifica di vulnerabilità sismica**.

8x1000 ai beni culturali

Per 10 anni la quota dello Stato dell'**8permille Irpef** sarà destinata alla **ricostruzione dei beni culturali danneggiati** dal sisma. Secondo le stime de Governo, si tratta di circa 150 o 200 milioni di euro all'anno, quindi 2 miliardi in dieci anni, che consentiranno la ricostruzione e riparazione degli oltre milleduecento luoghi culturali distrutti.

Dipartimento 'Casa Italia'

Casa Italia diventa un dipartimento di Palazzo Chigi che si occuperà della sicurezza delle aree urbane e dell'efficientamento energetico degli edifici. Il suo obiettivo sarà ottimizzare gli strumenti volti alla valorizzazione del **territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo**, in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica.

Cratere sismico

Sono **aumentati i Comuni inseriti nel cratere del sisma** che possono usufruire di aiuti per la ricostruzione e il riavvio delle imprese. Per il **monitoraggio della sequenza sismica** nel cratere e la redazione della cartografia geologica e geotematica delle aree, saranno erogati un milione di euro per il 2017, 3 milioni per il 2018 e 4 milioni per il 2019.

Terremoto: sostegno alle imprese

Sul fronte del **sostegno alle imprese**, sono stati stanziati **23 milioni di euro** per il 2017 al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese (settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato) che hanno subito una riduzione del fatturato annuo di almeno il 40% rispetto all'anno precedente a causa del sisma.

© Riproduzione riservata

Debiti e crediti. È atteso da oltre un anno il decreto (previsto dal Dlgs 159/2015) che deve allineare le «maggiorazioni»

Fisco a due velocità sugli interessi

Il tasso applicato sui rimborsi è circa la metà di quello preteso dai contribuenti in ritardo

Dal 15 maggio gli interessi di mora scenderanno dal 4,13% annuo al 3,50% annuo. La nuova misura è stata fissata da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, del 4 aprile 2017, in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 aprile 2017).

Il nuovo tasso annuale è dovuto da chi paga in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento che, così, diventeranno più «leggere».

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate è previsto dall'articolo 30 del decreto sulla riscossione, Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In tema di interessi, va segnalato che non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi. Purtroppo, nonostante i vari annunci, si è ancora in attesa di un allineamento per evitare che i tassi di interesse applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano sensibilmente più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso.

In verità, si sarebbe dovuto mettere la parola «fine» su queste disparità, con il Fisco che fa la parte del leone, che riconosce poco e pretende almeno il doppio. Infatti, se il contribuente deve avere il rimborso, l'interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente versa dopo la scadenza, l'interesse che deve pagare è il doppio. Inoltre, scatta pure la sanzione del 30%, riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco, anche se esegue i rimborsi in ritardo.

Inoltre, quando il contribuente chiede dei rimborsi, in alcuni casi sorgono dei problemi, per la ragione che, prima di eseguirli, il Fisco vuole vederci chiaro ed effettua dei controlli. Il risultato è che, in certi casi, chi ha chiesto il rimborso si è «pentito» di averlo fatto, perché, dopo il controllo, oltre ad avere avuto un diniego parziale o totale, ha pagato più di quanto aveva chiesto a rimborso.

La disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. Si tratta del decreto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in vigore dal 22 ottobre 2015.

Il decreto che doveva fissare una misura unica di interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 159/2015 (si veda l'articolo «Par condicio su interessi e sanzioni», pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 23 febbraio 2016), cioè entro il 20 gennaio 2016. Per il momento, visto che il decreto tarda ad arrivare, continuano ad essere applicate le misure vigenti in tema di interessi, che sono di diversa misura e, di norma, favoriscono il Fisco, penalizzando i contribuenti.

Ad esempio, per le somme dovute dai contribuenti che pagano a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4% annuo. Invece, per le somme dovute da chi, aderendo alla definizione agevolata, la rottamazione cartelle, sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima, in scadenza nel mese di luglio 2017, sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare dal 1° agosto 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvina Morina

Tonino Morina

Adempimenti. Il 10 e il 20 aprile scadono i termini per le operazioni Iva del 2016

Ultimo appuntamento con il vecchio spesometro

Dal prossimo anno cambia la frequenza dell'invio

Ultimo invio per lo spesometro, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva poste in essere nel 2016.

Entro il 10 e il 20 aprile prossimi i contribuenti sono chiamati a effettuare l'ultima spedizione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate nel 2016 rilevanti ai fini Iva. Dal prossimo anno cambia la frequenza dell'invio.

Per quanto riguarda la prima scadenza, essa coinvolge i contribuenti con liquidazione Iva mensile mentre la seconda riguarda tutti gli altri contribuenti.

Si tratta, probabilmente, dell'adempimento più odiato da imprese e professionisti, che chiama all'appello tutti i contribuenti titolari di partita Iva, con alcune eccezioni. Sono esclusi, infatti, dall'adempimento i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio, cosiddetto dei "minimi", i soggetti che adottano il regime di determinazione del reddito in modo forfetario, introdotto dalla legge n. 190 del 2014, nonché le amministrazioni pubbliche e quelle autonome.

Per effettuare la comunicazione dei dati va utilizzato il modello polivalente che contiene una serie di quadri destinati ad accogliere le varie tipologie di operazioni.

È bene ricordare che da un punto di visto oggettivo devono essere ricomprese, all'interno dello spesometro, tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, comprese quelle effettuate non solo tra soggetti Iva (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui il cessionario o il committente risulti essere un soggetto non passivo d'imposta ossia un consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer). Per tale motivo le fatture, in linea di massima, devono sempre indicare anche il codice fiscale di cessionario e committente.

Per operazioni rilevanti ai fini Iva si intendono naturalmente quelle imponibili, ma anche quelle non imponibili di cui all'articolo 8 della legge Iva, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a) e b), in quanto accompagnate da bolletta doganale, le operazioni assimilate a quelle non imponibili, di cui all'articolo 8-bis, i servizi internazionali, di cui all'articolo 9, nonché le operazioni esenti di cui all'articolo 10, sempre del Dpr 633/72.

Sul fronte delle esclusioni, come chiarito attraverso la circolare n. 24/E del 2011 dall'agenzia delle Entrate, è bene evidenziare che non vanno inserite all'interno del modello polivalente, oltre alle esportazioni e alle importazioni, anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto già soggette a comunicazione attraverso i modelli Intrastat.

Sono anche escluse dalla comunicazione annuale le operazioni effettuate con soggetti black list, come anticipato dall'agenzia delle Entrate attraverso il comunicato stampa del 24 marzo scorso e confermato dal provvedimento del 6 aprile 2017, nonché gli acquisti di carburante effettuati tramite carta di credito.

In presenza di carta carburante, invece, i dati vanno comunicati con le medesime modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo minore, mentre non vanno comunicati i dati relativi ai passaggi interni di beni tra attività separate, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633 del 1972.

Costituiscono, invece, oggetto di comunicazione anche le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa stessa: in questi casi la base imponibile è determinata in base a quanto disposto dell'articolo 13 del Dpr 633 del 1972.

Come chiarito dalle istruzioni al modello polivalente nonché dalla circolare dell'Agenzia n. 24/E/2011, i dati che devono essere riportati nella comunicazione riguardano, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la partita Iva o il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente, l'imponibile e l'eventuale imposta delle operazioni effettuate, che deve naturalmente tenere conto delle variazioni in aumento o in diminuzione di cui all'articolo 26 del Dpr 633/72.

Si ricorda, infine, che il mancato o ritardato invio dello spesometro fa scattare la sanzione da 250 a 2.000 euro, salvo intraprendere poi la strada del ravvedimento operoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Brusaterra

Benedetto Santacroce

L'INDICAZIONE Non vanno inserite nel modello le operazioni in ambito comunitario perché già incluse nei modelli Intrastat